REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI VICENZA

- sezione lavoro -

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. n° 22

R.C. LAV. 276/08

2010

Il Giudice del Lavoro Dott. ssa Carmela Italiano

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 276/2008 Ruolo Lavoro

tra

difeso dagli Avv.Ti Francesco Dalla Pietra e Massimo Menegotto

Ricorrente

e

INPS

E

SCCI S.p.a.

difesi dagli Avv.ti Guadagnino e Tomasello

Convenuto

**OGGETTO: opposizione a cartella esattoriale**

**CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE** "accertata la propria competenza e previa sospensione dell'esecutorietà del ruolo e della cartella esattoriale, voglia giudicare: 1) in via preliminare, accertata l'esistenza dei presupposti di legge, disporsi la sospensione dell'esecutorietà del ruolo e della cartella di pagamento; 2) in via principale, accertata la violazione della disposizione di cui all'art.24 comma 4 D.L.46/99, annullare e/o dichiarare nulla la cartella di pagamento con conseguente dichiarazione di illegittimità, nullità e comunque di inefficacia della relativa iscrizione a ruolo; accertata la mancanza assoluta di motivazione, genericità della cartella, la mancanza di sottoscrizione e comunque annullare la cartella di pagamento, con conseguente dichiarazione di illegittimità, nullità e comunque inefficacia della relativa iscrizione a ruolo; accertata l'infondatezza e l'insussistenza

probatoria della pretesa, l'erroneità e l'indeterminatezza della richiesta, dichiararsi non dovute le somme richieste con la cartella di pagamento opposta, con conseguente suo annullamento e dichiarazione di illegittimità, nullità e comunque inefficacia della relativa iscrizione a ruolo; 3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande che precedono e conseguente condanna del ricorrente al pagamento di tutti o parte dei contributi cartellati, compensarsi detti importi con quanto già versato dal ricorrente alla gestione separata ex lege 335/95 per i signori ; rideterminare i contributi cartellati in base all'effettivo orario di lavoro e mansioni svolte dai signori ; rideterminare le sanzioni che andranno calcolate solo sull'eventuale differenza contributiva dovuta all'Istituto, tenuto conto della contribuzione già versata alla gestione separata; 4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite liquidati di giustizia".
**CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE**: "In via preliminare, disporsi la rvoca della sospensione della provvisoria esecutorietà della cartella opposta; 2) nel merito, respingersi il ricorso e le domande tutte di controparte e per l'effetto condannarsi controparte a pagare l'importo indicato nella cartella opposta a titolo di contributi, oltre le somme aggiuntive e gli ulteriori accessori di legge dal giorno della debenza al saldo effettivo."

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 14.03.2008 il ricorrente conveniva in giudizio INPS e SCCI Spa, davanti al Tribunale del Lavoro di Vicenza, esponendo che:

- con la cartella di pagamento n.124 2008 00006157 45 notificata il 6.2.2008 veniva richiesto all'opponente il pagamento della somma di euro 5.996,73 a titolo di contributi per il periodo dal 09/2006 al 08/2007, oltre alle somme aggiuntive e ai diritti di riscossione e notifica;
- la cartella era nulla per mancanza di motivazione, genericità e di sottoscrizione nonché dei requisiti ex L.n.241/90;
- la pretesa creditoria dell'INPS traeva origine da un verbale di accertamento degli Ispettori INPS dell'ottobre 2007, con il quale gli stessi avevano disconosciuto i rapporti di collaborazione a progetto instaurati tra la ditta , di cui il ricorrente era titolare, e i lavoratori
- a seguito della notifica del predetto verbale, l'opponente aveva inoltrato ricorso ex art.17 D.Lgs.124/2004 al Comitato Regionale per i Rapporti di Lavoro, chiedendo l'annullamento del verbale; con comunicazione del 12 dicembre 2007

la Direzione Regionale del Lavoro di Venezia aveva sospeso i termini per la decisione in attesa dell'inoltro della documentazione necessaria alla definizione della pratica da parte dell'Ufficio interessato e, pertanto, l'istituto convenuto aveva provveduto all'iscrizione a ruolo del debito contributivo in pendenza del gravame amministrativo contro l'accertamento ispettivo, violando l'art.24 comma 4 D.Lgs.n.46/99;

- nel merito, eccepiva che avevano sottoscritto rispettivamente in data 18.9.2006 e in data 7.3.2007 un contratto di collaborazione a progetto conforme al D.Lgs.n.276/2003 avente ad oggetto lo sviluppo e l'ampliamento del servizio di spedizione e recapito dei piccoli pacchi in collaborazione con la ditta nonchè lo sviluppo del servizio con ricerca di nuova clientela: tale attività non costituiva la principale occupazione dell'azienda di tal che il ricorrente aveva stipulato l'accordo con affidandone l'incarico a soggetti terzi, estranei all'organizzazione aziendale, i quali se ne occupavano in completa autonomia, senza vincolo di orario e presenza né di subordinazione;
- infine, contestava il quantum della pretesa creditoria.

Sulla scorta di tali allegazioni, concludeva come indicato in epigrafe.

Si costituivano in giudizio INPS e SCCI Spa contestando quanto ex adverso dedotto e ribadendo quanto sostenuto nel merito dagli Ispettori INPS nel verbale di accertamento contestato, chiedendo pertanto il rigetto della domanda attorea.

Concesso termine all'INPS per replicare in merito alle eccezioni preliminari sollevate da parte opponente e depositata in data 20.5.2009 a cura dell'INPS la decisione di rigetto del ricorso amministrativo, all'udienza del 27.1.2010 la causa veniva discussa oralmente e decisa come da dispositivo della sentenza di cui era data lettura alle parti in udienza.

Motivi della decisione

In primo luogo, deve essere esaminato il motivo concernente la violazione dell'art.24 comma 4 D.Lgs.n.46/99.

Tale norma dispone che "in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'art.25."

La norma mira a rendere ineseguibile l'iscrizione a ruolo durante la pendenza del procedimento amministrativo, prima della decisione dell'organo competente, cessando l'inibizione del potere di iscrizione a ruolo al momento della scadenza dei termini di completamento del procedimento amministrativo. Si tratta di una inibizione temporanea del potere di iscrizione a ruolo al quale consegue la reviviscenza dello stesso dopo il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo o comunque dopo la scadenza dei termini per l'esaurimento dello stesso.

"La norma persegue lo scopo di evitare di vanificare la possibilità del debitore di proporre ricorso in sede amministrativa avverso le risultanze del verbale di accertamento. In mancanza di questa previsione, l'ente impositore potrebbe procedere all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella di pagamento immediatamente dopo l'accertamento amministrativo. A quel punto, il privato si troverebbe onerato, per rispettare il termine ristretto di quaranta giorni, ad avanzare azione giudiziale contro la cartella di pagamento, rinunciando alla facoltà di esperire il ricorso amministrativo. Il legislatore ha inteso dunque salvaguardare l'effettiva possibilità del privato di azionare la tutela in sede amministrativa, così perseguendo anche l'interesse pubblico di non aggravare il contenzioso giudiziario con controversie definibili in sede amministrativa." (Tribunale Reggio Calabria del

9.1.2009).

Deve, dunque, ritenersi inibito il potere di procedere all'iscrizione a ruolo in presenza di un tempestivo ricorso amministrativo fino al momento della decisione dell'organo amministrativo competenze o comunque fino al momento della scadenza dei termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo.

Nella fattispecie in esame, è risultato per tabulas che l'INPS aveva proceduto all'iscrizione a ruolo certamente in data anteriore alla notifica della cartella esattoriale opposta avvenuta il 6.2.2008, mentre il ricorso amministrativo era stato proposto dall'opponente al Comitato Regionale per i rapporti di lavoro in data 15.11.2007 avverso il verbale di accertamento degli Ispettori INPS notificato in data 20.10.2007 all'ingiunta (doc.2 ricorrente), i termini per la decisione dello stesso erano stati sospesi con comunicazione del 12.12.2007 da parte del Comitato Regionale sopra indicato all'opponente in attesa della ricezione della documentazione necessaria a definire il ricorso amministrativo da parte dell'INPS ed infine il gravame era stato deciso in data 11.12.2008 con esito comunicato a parte opponente in data 15.1.2009 (doc.prodotto dall'INPS in data 20.5.2009).

Né l'INPS ha eccepito che erano decorsi i termini previsti per l'esaurimento del procedimento amministrativo al momento dell'iscrizione a ruolo.

Peraltro, nella fattispecie in esame, neppure vi era la necessità dell'iscrizione a ruolo al fine di salvaguardare il rispetto dei termini di decadenza di cui all'art.25 D.LGS.n.46/99, atteso che tale termine scadeva il 31.12.2008 (essendo stato il verbale di accertamento ispettivo notificato il 20.10.2007), mentre l'iscrizione a ruolo era stata resa esecutiva in data certamente anteriore al 6.2.2008.

In applicazione del principio generale sopra esposto alla fattispecie in esame, quale delineata all'esito dell'esame dei documenti, questo giudice ritiene che l'iscrizione a ruolo del verbale di accertamento ispettivo sopra indicato sia stata illegittima in

quanto effettuata in violazione del disposto di cui all'art.24 comma 4 D.Lgs.n.46/99: si osserva, infatti, che era inibito temporaneamente all'INPS il potere di iscrizione a ruolo in pendenza dei termini per la definizione del procedimento amministrativo e che l'illegittimo esercizio del predetto potere, ab origine viziato, non può ritenersi sanato neppure con il decorso dei predetti termini o a seguito del sopraggiungere della decisione amministrativa anche negativa, pena la vanificazione della ratio della norma.

Sulla scorta delle predette considerazioni, questo giudice ritiene che l'opposizione debba essere accolta e che, per l'effetto, vada annullata la cartella esattoriale impugnata.

Le spese processuali vanno poste a carico dell'INPS e di SCCI SPA in solido tra loro in virtù del principio di soccombenza ex art.91 c.p.c..

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Vicenza, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,

1. accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n.124 2008 0000 6157 45 notificata in data 6.2.2008 a ;

2. condanna INPS e SCCI Spa, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 1300,00 di cui euro 500,00 per diritti ed euro 600,00 per onorari, oltre IVA, CPA e spese generali.

Vicenza, 27.1.2010

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Carmela Italiano

16 APR. 2010

IL CANCELLIERE C1
Paolo Pasquale